



Bruxelles, 30 gennaio 2019
(OR. en)

5829/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0130(COD)**

**TRANS 55
CODEC 219**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	ST 5396/19 + COR 1
n. doc. Comm.:	ST 9144/18
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza – Mandato negoziale

Si allega, per le delegazioni, il mandato approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 30 gennaio 2019, in vista dei negoziati con il Parlamento europeo.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) La direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale³ è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ allo scopo di ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra, adeguare la normativa all'evoluzione tecnologica e alle nuove esigenze del mercato e facilitare il trasporto intermodale.
- (2) Il miglioramento dell'aerodinamicità della cabina dei veicoli a motore consentirebbe di ottenere notevoli vantaggi in termini di prestazioni energetiche dei veicoli. A causa delle restrizioni sulla lunghezza massima stabilite dalla direttiva 96/53/CE, tale miglioramento è tuttavia impossibile senza ridurre la capacità di carico dei veicoli. Di conseguenza una deroga alle restrizioni sulla lunghezza massima è stata introdotta dalla direttiva (UE) 2015/719.
- (3) La direttiva (UE) 2015/719 comprende anche una moratoria di tre anni dell'introduzione di cabine aerodinamiche dopo la data di recepimento o di applicazione delle necessarie modifiche ai requisiti tecnici di omologazione.
- (4) Tuttavia per realizzare quanto prima possibile i benefici delle cabine aerodinamiche in termini di prestazioni energetiche dei veicoli commerciali pesanti, ma anche in termini di una migliore visibilità dei conducenti, di sicurezza per gli altri utenti della strada, nonché di sicurezza e comfort dei conducenti, è necessario garantire che tali cabine aerodinamiche possano essere introdotte senza inutile indugio, non appena sono entrati in vigore i necessari requisiti di omologazione.

³ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

⁴ Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).

(4 bis) Il settore dei trasporti ed i costruttori di equipaggiamenti necessitano di tempo sufficiente per sviluppare nuovi servizi e prodotti. Per cogliere i benefici di norme di progettazione delle cabine più flessibili, è importante che la Commissione garantisca che le necessarie disposizioni tecniche siano adottate quanto prima al fine di consentire un agevole e rapido ingresso nei mercati di una nuova generazione di cabine.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 96/53/CE del Consiglio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 bis, paragrafo 2, dopo la lettera d), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A tal fine la Commissione, nel quadro della direttiva 2007/46/CE, adotta le misure necessarie per prevedere l'omologazione dei veicoli o dei veicoli combinati di cui al paragrafo 1 entro [UP: inserire la data di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente decisione]."

All'articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE del Consiglio, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

(3) Il paragrafo 1 si applica a decorrere da **15 mesi dall'entrata in vigore delle misure di cui al paragrafo 2, secondo comma.**"

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente